



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 25 novembre 2022 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 18/11/2022, pervenuto in pari data, prot.n.472, presentato dalla Conegliano Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Massimo Antoniazzi, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto nella riunione dell'8/11/2022, Comunicato Serie C – Poule 1 - GST N.5, pubblicato in data 9/11/2022, che, in relazione alla gara di Campionato di Serie C- Poule 1, girone 2 classificate vincenti, disputata in data 6/11/2022, Conegliano Rugby ASD v Rugby Bassano 1976 ASD, ha sanzionato il Sig. Carlo Dall'Acqua D'Industria, giocatore e tesserato della stessa reclamante, con la squalifica di quattro settimane (dal 7/11/2022 al 4/12/2022 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett.t), (placchi o interferire violenza), del Regolamento di Giustizia.

F A T T O

Con il reclamo *de quo* l'associazione reclamante ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che l'azione compiuta dal giocatore sanzionato non era passibile di un'espulsione definitiva e che quanto riportato nel referto arbitrale non corrispondeva a quanto verificatosi in occasione del fatto che aveva portato all'espulsione dello stesso giocatore e, pertanto, chiedeva la riforma del provvedimento appellato, previa sospensione cautelare dello stesso.

Al reclamo era allegato un video con le immagini dell'azione oggetto dell'impugnazione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 22/11/2022, respingeva l'istanza cautelare e fissava la Camera di Consiglio per il giorno 25/11/2022, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla suddetta camera di consiglio compariva il Presidente del sodalizio, il Sig. Massimo Antoniazzi.

Su richiesta del Collegio, il Sig. Antoniazzi confermava che il reclamo era stato presentato in data 18/11/2022, a seguito di una riunione tenutasi al riguardo, dopo che era stato pubblicato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava la decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che Sig. Carlo Dall'Acqua D'Industria, giocatore e tesserato della Conegliano Rugby ASD, in occasione della gara del Campionato di Serie C – Poule 1 del 6/11/2022, Conegliano Rugby ASD v Rugby Bassano 1976 ASD, avrebbe commesso un fallo di antigioco che determinava la sua espulsione definitiva, come riportato nel referto arbitrale.

Preliminarmente, il Collegio osserva che a termini dell'art. 61, comma 2, del Regolamento di Giustizia, il reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello può essere proposto, dalla parte interessata o dalla Procura Federale, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale impugnato è stato pubblicato in data 9 novembre 2022 e, quindi, il reclamo proposto dalla Conegliano Rugby ASD in data 18 novembre 2022 risulta depositato tardivamente, oltre il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione del sopra citato provvedimento, né risulta che ciò sia stato determinato per caso fortuito o forza maggiore.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Da tale circostanza non può che discendere la tardività e, quindi, l'inammissibilità del reclamo proposto.

La declaratoria di inammissibilità del reclamo oggi all'esame di questa Corte non consente ovviamente la valutazione dello stesso nel merito.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 27/1 lett. t) del Regolamento di Giustizia;
- dichiara inammissibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 25 novembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
Avv. Achille Reali